

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 c.p.c.

PER: La Dr.ssa **GINEVRA ROSSI** nata a Benevento il 15.06.1970 e residente a Roma via Mario Musco n. 42 C.F. RSSGVR70H55A783Z rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Katiuscia Verlingieri C.F. VRLKSC70H41A783V, mail pec: avvkverlingieri@puntopec.it, dall'avv. Emilio Maddalena, C.F. MDDMLE74H14A783Y, mail pec: avvemiliomaddalena@puntopec.it e dall'avv. Emilio Lavorgna C.F. LVRMLE78E15A783D mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, in virtù di mandato a margine del presente atto, ed unitamente a quest'ultimi elettivamente domiciliata presso i suddetti indirizzi mail pec, **chiedendo che tutte le comunicazioni e le notifiche da parte della Cancelleria vengano inviate tramite posta certificata ai suddetti indirizzi mail pec o a mezzo fax al n. 082422019;**

CONTRO: Ministro dell'Istruzione in pers del leg rapp pt, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via Alfredo Testoni n. 6;

E nei confronti di: Tutti i Dirigenti Scolastici che sono inseriti nell'elenco delle assegnazioni della Regione Lazio, per i quali si chiede di essere autorizzati alla notifica PER PUBBLICI PROCLAMI giusta istanza in calce al presente ricorso.

PREMESSO CHE

- la ricorrente partecipava al concorso per il ruolo di Dirigenti Scolastici, indetto con DDG 1259 del 23/11/2017 e risultava vincitrice del concorso, come da graduatoria approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020 e definitivamente aggiornata come da ultimo decreto n.1357 del 12.08.21 (cfr 1);
- è titolare con decorrenza dal 19.12.2019 dei benefici di cui all'art 21 della legge 104/92, avendo il riconoscimento di invalidità civile superiore ai due terzi e il riconoscimento di portatore di handicap, così come risulta dai



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

verbali dell'INPS che si allegano (cfr 2);

- è residente a Roma, come risulta dal certificato di residenza (cfr 3) ed è attualmente in cura per la patologia di cui all'invalidità (cancro) presso il Policlinico Gemelli di Roma, così come risulta dalla certificazione medica del 07.09.2021(cfr 4);

- inoltrava in data 09.08.2021 con numero di protocollo 6074970 domanda di indicazione preferenza assegnazione e inquadramento in ruolo Regione, indicando al primo posto la Regione Lazio (cfr 5), inviando anche in pari data a mezzo mail pec, comunicazione di godere dei benefici di cui all'art 21 legge 104/92 con allegati i relativi verbali dell'INPS, come risulta da ricevuta di protocollo del Ministero dell'Istruzione (cfr 6);

- l'amministrazione resistente, in netta violazione dell'art 21 legge 104/92, invece in data 16.08.2021 pubblicava sul sito, l'elenco di assegnazione dei Dirigenti Scolastici alle Regioni, (cfr 7) dal quale risultava l'assegnazione della ricorrente alla Regione Emilia Romagna;

- in data 23.08.2021 la ricorrente inoltrava all'amministrazione resistente, mail pec (cfr 8), nella quale dichiarava di accettare con riserva l'assegnazione e inquadramento in ruolo presso tale regione, essendo titolare dei benefici di cui all'art 21 legge 104/92 e si riservava di impugnare l'assegnazione;

- l'amministrazione convocava la ricorrente il 30.08.2021 per l'inquadramento in ruolo con la firma del contratto per l'incarico triennale presso la sede del DD di Castel Maggiore (BO) e la ricorrente firmava con riserva come si evince dalla nota del 30.08.2021 prot 20134 (cfr 9);

- l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna è illegittimo per violazione dell'art 21 della Legge 104/92;

- presso la Regione Lazio risultavano alla data del 01.09.2021 ben 91 sedi vacanti e disponibili per l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo dei DS,



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

come risulta dalla nota prot 30793 del 13.08.2021 (cfr 10);

- la ricorrente in data 01.09.2021 prendeva servizio con riserva presso la sede del DD di Castel Maggiore (BO) (cfr 11);
- pertanto sussistono i presupposti sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;

Preliminarmente si evidenzia che sussiste, nel caso in specie, la giurisdizione del giudice ordinario. Il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, al quale la ricorrente partecipava, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l’assunzione”. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’approvazione della graduatoria finale. La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n. 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ribadiva che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”. Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 21 L. 104/92 nella scelta dell’assegnazione ai ruoli regionali. Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo

1) SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

L'art 21 legge 104/92 sancisce che: *“1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.*

L'Amministrazione resistente ritiene applicabile la tutela dell'art. 21 L 104/92 solo all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale all'assegnazione della sede di servizio, quest'ultima intesa come l'istituzione scolastica in cui si svolgerà l'incarico, considerando la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene successivamente individuata l'istituzione scolastica) al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro.

Orbene, con riferimento al corso-concorso in oggetto il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell'1.08.2019 così dispone: *“Art. 1. E' approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria*



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

successiva. Art. 2. Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto". La ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria ed in quanto tale era dichiarata vincitore. E' anche rientrata nel contingente dei vincitori del concorso per il quali l'amministrazione resistente disponeva l'assunzione, in ragione dei posti vacanti e disponibili che si è determinata a coprire, per cui si è così perfezionato il suo diritto all'assunzione. Tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione. L'articolazione della fase di assunzione adottate dall'Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell'istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, devono considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92. La sede di servizio è data dall'istituzione scolastica che si trova nell'ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001.

Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, che sancisce :*"Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della*



specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa». L'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è la fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all'art21 Legge 104/92. Al riguardo, in un caso analogo, si è espresso in senso favorevole alla ricorrente il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 04.11.2019.

Ne consegue il diritto della ricorrente all'esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell'art. 21 L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione Lazio, sia per l'istituzione scolastica da scegliere nell'ambito della stessa regione.

.2) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Nel caso in specie sussiste il requisito del *periculum in mora*. La ricorrente è titolare del diritto dei benefici di cui all'art 21 Legge 104/92, in quanto portatrice di handicap con invalidità al 74% per una grave patologia oncologica, come si rileva dal verbale inps di riconoscimento dell'invalidità e della 104/92 (in atti). Tale grave patologia è ancora in cura con controlli periodici clinico strumentali di follow up, come indicato nel certificato medico dell'Ospedale Gemelli del 07.09.2021. A tal riguardo deve prioritariamente considerarsi l'obbligo triennale di permanenza nella prima sede di servizio, la distanza tra la sede di servizio e quella di residenza della ricorrente.



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

Difatti la ricorrente che deve sottoporsi periodicamente a controlli di follow up clinico strumentali, presso l'Ospedale Gemelli a Roma, sarebbe costretta a sottoporsi un fortissimo stress psico fisico, per recarsi con frequenza da Bologna a Roma, per effettuare i follow up, situazione che andrebbe di conseguenza anche ad incidere sulla sua presenza a scuola, privandola anche della possibilità di esercitare continuativamente la propria mansione di Dirigente.

Nel caso in specie sussiste il *periculum in mora* e cioè un danno grave ed irreparabile al peggioramento dello stato di salute della ricorrente, che avrebbe difficoltà a causa della distanza tra la sede di servizio Bologna e la sede di residenza e di cura Roma, ad effettuare i follow up, oltre al fortissimo stress psico fisico, al quale sarebbe sottoposta.

Al riguardo la giurisprudenza di merito, ordinanza del Trib di Torre Annunziata del 14.09.2006 n. 1971 affermava che:

*“Sul punto si osserva che il mancato trasferimento alla sede di Pi., cui peraltro la Ca. era stata già assegnata in via provvisoria - proprio per quelle esigenze di tutela del **disabile** cui è improntata la disciplina qui richiamata - e dalla quale risulta trasferita in qualità di soprannumeraria, appare idonea a determinare un pregiudizio grave alla salute del genitore a cui favore è prevista la negata tutela, non suscettibile di reintegrazione nel giudizio ordinario. L'allontanamento dalla sede di Pi., vicina al comune di residenza - Vi.Eq. - con un maggiore dispendio di tempo e di energie in conseguenza della maggiore distanza rispetto alla sede di Po., comporterebbe un danno irreparabile e permanente alla salute del **disabile**, per tutto il tempo di svolgimento del giudizio ordinario.”*



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

Difatti la giurisprudenza costantemente (v. per tutte Pretura Parma 15 marzo 1999) affermava che è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quando deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione personale. Nel caso in specie, nelle more del giudizio di merito, la ricorrente subirebbe dei danni al proprio stato di salute con conseguenze irreparabili.

Ne discende la piena sussistenza del *periculum in mora*, al fine della concessione del provvedimento cautelare *de quo*.

Pertanto, i sottoscritti, nella qualità,

CHIEDONO

che la S.V., sussistendo i presupposti ex art. 700 c.p.c., voglia emettere ex art. 669 sexieses c.p.c. con decreto motivato “inaudita altera parte”, fissando all'uopo la comparizione personale delle parti come per legge, voglia emettere nei confronti del Ministero dell'Istruzione in per del leg rap pt, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via Alfredo Testoni n. 6, i seguenti provvedimenti di giustizia:

- 1) in via principale e cautelare, per tutti i motivi esposti in ricorso, con un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ad ottenere, previa revoca e/o annullamento di tutti gli atti di assegnazione e inquadramento in



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

ruolo della ricorrente presso la Regione dell'Emilia Romagna e/o tutti gli atti successivi e conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 21 della legge 104/92 l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo della ricorrente presso la Regione Lazio e conseguentemente presso una sede scolastica vicina alla città di residenza cioè Roma, e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l'esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell'art. 21 L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione Lazio sia per l'istituzione scolastica da scegliere nell'ambito della stessa regione e conseguentemente assegnare e inquadrare, previa revoca e/o annullamento di tutti gli atti di assegnazione e inquadramento in ruolo e/o tutti gli atti successivi e conseguenti, la ricorrente presso la Regione Lazio e conseguentemente presso una sede scolastica vicina alla città di residenza cioè Roma;

- 2) il tutto con vittoria delle spese di giudizio della fase cautelare, con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.

3) IN VIA ISTRUTTORIA

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

- 4) In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alla



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

procedura concorsuale per la quale i ricorrenti hanno fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 come convertito dalla L. n. 111 del 15.07.11, i sottoscritti difensori dichiarano che il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile e che **il pagamento del contributo unificato è dovuto ed è pari ad € 259,00 , in quanto la ricorrente non rientra nell'esenzione prevista, per le persone fisiche con un reddito lordo familiare superiore ad € 34.107,72, ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002 introdotto dal d.l. 98/2011.**

Dichiarano, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n di telefax



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

0824/22019 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica e PEC:

avvkverlingieri@puntopec.it avvemiliomaddalena@puntopec.it //
emilio.lavorgna@pec.it.

Si allegano:

- 1) copia decreto n.1357 del 12.08.21;
- 2) Verbali dell'INPS della ricorrente, di riconoscimento invalidità civile al 75% e riconoscimento soggetto portatore di handicap Legge 104/92;
- 3) Certificato di residenza della ricorrente;
- 4) Copia certificazione medica del 07.09.2021;
- 5) Copia domanda del 09.08.2021 di indicazione preferenza assegnazione Regione con numero di protocollo 6074970 ;
- 6) Copia comunicazione della ricorrente del 09.08.2021 di godere dei benefici di cui all'art 21 legge 104/92 con allegati i relativi verbali dell'INPS, con ricevuta di protocollo dell'amministrazione ricevente;
- 7) copia elenco di assegnazione dei Dirigenti Scolastici alle Regioni, pubblicava sul sito in data data 16.08.2021;
- 8) copia mail pec del 23.08.2021 della ricorrente inoltrata all'amministrazione resistente, nella quale dichiarava di accettare con riserva l'assegnazione;
- 9) copia nota del 30.08.2021 prot 20134;
- 10) copia nota prot 30793 del 13.08.2021.
- 11) copia presa di servizio con riserva del 01.09.2021.

Benevento, 19.09.2021



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 BENEVENTO
Tel-Fax 0824-22019

avv. Emilio Maddalena avv. Emilio Lavorgna avv. Katiuscia Verlingieri

